

TI_GERICHTE 38.2008.3 vom 12. März 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2008.3

FR: TI_GERICHTE 38.2008.3 du 12 mars 2008

IT: TI_GERICHTE 38.2008.3 del 12 marzo 2008

Regeste

Restitutaz.di ind.x insolven.Ass.possedeva 21% azioni della SA.TCA non ha suff.elem.per decidere.Funz.di direttore tecnico+azioni 21%,ma non membro del CdA e quota azioni non permetteva di decidere.Rinvio atti x esame ruolo effettivo.Verificare poi con SECO se direttiva(cap.azion.min.20%)ancora valida

Erwägungen

E. 26

ottobre 2004 nella causa B., C 185/01; STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti). Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. In questo caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 26 ottobre 2004 nella causa B., C 185/01; STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.). I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell'art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l'emissione di una decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA

1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Per inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell'8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.). Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.3. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali. Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda. Il contenuto dell'art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l'altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all'indennità per insolvenza di cui all'art. 51 LADI.

2.4. L'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, stabilisce che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, "Kommentar..." Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37). In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l'Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici. Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall'Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un'azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 224/06 del 3 ottobre 2007). Questa giurisprudenza è poi stata estesa ai soci di una Sagl (cfr. STFA C 102/04 del 15 giugno 2005 e STFA C 192/05 del 17 novembre 2006). Th. Nussbaumer ("Arbeitslosenversicherung" in SVBR Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007) a proposito dei motivi di esclusione rileva quanto segue: " Die arbeitgeber ä hnliche Stellung kann auf drei Gr ü nden beruhen: A uf der Eigenschaft als Gesellschafter, auf einer finanziellen Beteiligung am Betrieb oder auf der Teilhabe an der Betriebsleitung. Die Ei g enschaft als Gesellschafter bezieht sich auf alle gesetzlich vorgesehenen Gesellschaftsforme , soweit damit nicht bereits beitragsrechtlich eine selbst ä ndige Erwerbst ä tigkeit vorliegt. Bei der finanziellen Beteiligung am Betrieb (z. B. in Form von Darlehen) ist eine massgebliche Betei li gung zu verlangen. Unter den Begriff der Mitglieder eines obersten betrie b lichen Entschei- dungsgremiums fallen nicht nur die formellen Organe eines Arbeitgeberbetriebes, sondern auch hier fit darunter der materielle Organbegriff zu verstehen. Die Stellung als Organ endet mit dem tats ä chlichen R ü cktritt. Alle drei Formen der arbeitgeber ä hnlichen Funktion f ü hren nur zu m Leistungsausschluss, wenn der betreffende Arbeitnehmer die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmen oder massgeblich beeinflussen kann. Bei einzelnen Gesellschaftsformen, wie etwa der GmbH, ergibt sich diese Einflussmö glichkeit als Gesellschafter von Gesetzes wegen, ebenso bei bestimmten for mellen Organen, wi r mitarbeitenden Verwaltungsrä ten. In den andern. F ä llen ist zu pr ü fen, w elche Entscheidungsbefugnisse dem Arbeitnehmer aufgrund der finanziellen Beteiligung oder aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommt. So ist es unzul ä ssig, Angestellte in leitenden F unktionen allein deswegen generell vom Anspruch auf KAE auszuschliessen, weil sie fair einen Be tri eb z eichnungsberechtigt und im Ha ndelsregister eingetragen sind. Neben den Personen mit arbeitgeber ä hnlicher Stellung sind auch ihre im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten nicht anspruchsberechtigt, un a bh ä ngig davon w elche Funktion sie im Betrieb haben und ob sie richterlich getrennt le ben ." (pag. 2316) In una sentenza pubblicata in DLA 1998 pag. 234 seg. l'Alta Corte ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad un assicurato, membro del consiglio di amministrazione e principale azionista (con 3/5 del capitale) di un società anonima. In una sentenza pubblicata in SVR 2000 ALV Nr. 4 il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, già membro del consiglio di amministrazione, che era in possesso del 16% delle azioni della società. Al riguardo quel Tribunale ha rilevato: " aa) Zu Recht führt die Beschwerdegegnerin an, dass gemäss Kreisschreiben des BIGA aus dem Jahre 1992 im Falle eines 20%-igen Aktienbesitzes und gleichzeitiger E inzelunterschriftsberechtigung e ine Vermutung dahingehend bestehe, dass solche Personen Geschäftsleitende Auf gaben im Betrieb wahrnehmen und daher als nicht anspruchsberechtigt (f ü r Kurzarbeitsentsch ä digung) gelten. Vorliegend steht in tats ä chlicher Hinsicht fest, dass der Beschwerdef ü hrer nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat der Firma - mit Wirkung f ü r die Beschwerdegegnerin ab 2. Mä rz 1999 - im Besitze von 16% der Aktien blieb ." In una sentenza pubblicata in DLA 1996/1997 il

TFA ha negato il diritto all'indennità per lavoro ridotto ad un assicurato che possedeva solo il 2% delle azioni in quanto egli era pure membro del consiglio di amministrazione della società anonima. Infine, in una sentenza 8C-39/2007 del 9 gennaio 2008, il TF ha negato ad un assicurato il diritto all'indennità per insolvenza rilevando: " 3.2 Im Lichte der kognitionsrechtlichen Grundsätze über die Abgrenzung von Tat- und Rechtsfragen ergibt sich Folgendes: Als Ergebnis einer umfassenden, sorgfältigen Beweiswürdigung und unbestrittenen Sachverhaltsfeststellung hat das kantonale Gericht angesichts der im Handelsregister festgehaltenen Funktion des Beschwerdeführers eine arbeitgeberähnliche Stellung angenommen. Die gemäss Statuten und Pflichtenheft dem Beschwerdeführer zugewiesenen Aufgaben und Pflichten würden dies verdeutlichen. Daran ändere auch nichts, dass ein Kollektiv von Personen die Genossenschaft leiten würde. Somit habe der Beschwerdeführer bis zu seiner Freistellung die massgebliche Einflussmöglichkeit auf den Geschäftsgang wahrnehmen können. Selbst wenn ihm nicht direkt die Verantwortung für die Insolvenz des Arbeitgebers zukomme, so sei er im Sinne des Gesetzes vom Anspruch auf Insolvenzenschädigung ausgeschlossen, denn er habe bis kurz vor dem Konkurs (Dezember 2005) Einfluss auf die Entscheidungen des Arbeitgebers (BGE 126 V 138 E. 5c S. 138) und einen Überblick über das Geschehen im Unternehmen wie auch einen Einblick in die Buchhaltung gehabt, weshalb er durch den Konkurs des Arbeitgebers nicht überrascht worden sei. 3.3 Die Einwände des Beschwerdeführers, er sei in keiner Organstellung gewesen, habe nicht zum obersten betrieblichen Entscheidungsgremium gehört und nur über Verwaltungsfunktionen verfügt, führen zu keinem anderen Ergebnis. Denn gemäss Statuten des Verbandes X. _____ Art.

E. 29

und des Pflichtenhefts des Geschäftsführers oblag dem Beschwerdeführer das gesamte operative Geschäft. Zusätzlich war er der einzige vollamtliche Exponent der Genossenschaft, weshalb von einem massgeblichen Einfluss gemäss Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG auszugehen ist. Da er für das Rechnungswesen verantwortlich war, wurde er durch den Konkurs des Arbeitgebers nicht überrascht, so dass ihm anders als bei einem normalen Arbeitnehmer kein besonderer Schutz zukommt (ARV 2004 Nr. 21 S. 196). 3.4 Im Lichte des nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts durfte die Vorinstanz, ohne Bundesrecht zu verletzen, von einer arbeitgeberähnlichen Stellung ausgehen, weshalb der Versicherte keinen Anspruch auf Insolvenzenschädigung hat." 2.5. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente il lavoro ridotto (Circolare LR), in vigore dal gennaio 2005, a proposito delle persone che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, sottolinea quanto segue: " B38 Occorre verificare in ogni singolo caso, in base alla struttura organizzativa dell'azienda, quale potere decisionale spetta effettivamente alla persona interessata. Questa verifica può risultare complicata, poiché l'appartenenza a un organo decisionale supremo non sempre può essere distinta dall'appartenenza a un livello inferiore di direzione unicamente mediante criteri formali. Una procura o altri mandati commerciali conferiti a una persona non permettono di dedurre automaticamente che essa occupa nell'azienda una posizione analoga a quella del datore di lavoro; questi documenti stabiliscono infatti soltanto le responsabilità dell'interessato nei confronti di terzi. Anche se tali deleghe di poteri conferiscono normalmente al loro titolare competenze simili a livello interno, esse sole non permettono di concludere, senza riferirsi allo statuto, al contratto e alla situazione effettiva dell'azienda, che la persona interessata influenza risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Non si può, ad esempio, automaticamente dedurre - senza tenere conto della situazione effettiva

dell'azienda - che un direttore generale responsabile del settore amministrativo e finanziario avente un diritto di firma individuale ma che non fa parte del consiglio d'amministrazione influenzi risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Nelle piccole aziende con un'organizzazione meno strutturata, tuttavia, questa posizione può, in determinate circostanze, consentire di influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, anche se l'interessato non ha ufficialmente il diritto di firma e non è iscritto nel registro di commercio. In questi casi bisogna però essere in grado di dimostrare, se necessario, che l'assicurato può effettivamente influenzare in modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro. P Giurisprudenza DTFA, causa C.-B. del 27.08.2003, C 273/01 DTFA, causa K. + G. SA del 22.03.1999, C 225/98 DTFA, causa B. & P. SA del 26.03.1997, C 102/96 DTF 120 V 521 segg. B39 La questione della partecipazione finanziaria e della conseguente esclusione dal diritto all'indennità è esaminata in ogni singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il diritto alle prestazioni. B40 La cassa verifica quindi se l'assicurato è effettivamente in grado di influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro basandosi in particolare sulle indicazioni e sui mezzi di prova seguenti: ● estratto del registro di commercio; ● statuti; ● verbali di fondazione, verbali dell'assemblea generale o delle sedute del comitato di direzione; ● contratti di lavoro; ● organigramma dell'azienda; ● indicazioni dei lavoratori interessati e del datore di lavoro circa i compiti effettivi, le competenze e i poteri decisionali, la partecipazione finanziaria, i mandati commerciali (procure) e il diritto di firma; ● imposizione fiscale per verificare la partecipazione finanziaria in caso di società anonime. B41 I collaboratori membri del consiglio d'amministrazione di una società anonima, i soci dirigenti di una Sagl o terzi che occupano una posizione dirigente in seno alla stessa Sagl non sono sottoposti a tale verifica differenziata della situazione effettiva dell'azienda poiché la legge attribuisce loro direttamente un potere decisionale determinante. La cassa nega loro il diritto all'indennità senza procedere a ulteriori verifiche. Un assicurato è considerato non più facente parte di un organo decisionale supremo a partire dalla data del suo effettivo ritiro e non dalla data della sua cancellazione dal registro di commercio, purché la data effettiva del suo ritiro possa essere dimostrata, ad esempio mediante una decisione dell'assemblea generale, un verbale delle deliberazioni o un altro documento simile. P Esempio Un membro del consiglio d'amministrazione che detiene soltanto il 2% delle azioni e che ha il diritto di firma collettiva a due è escluso dalla cerchia degli aventi diritto all'indennità senza ulteriori verifiche e indipendentemente dalle sue attività e dalla ripartizione interna dei compiti, anche se, ad esempio, il presidente del consiglio d'amministrazione detiene il 95% delle azioni e dispone del diritto di firma individuale. P Giurisprudenza ARV/DTA 2002 n. 18 p. 183 segg. DLA 1998 n. 41 p. 234 segg. DLA 1996/97 n. 23 p. 130 segg. DLA 1996/97 n. 10 p. 48 segg. DTFA, causa E. del 16.08.1999, C 442/98 B42 In una società in accomandita, i soci illimitatamente responsabili non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto a causa della qualità di dirigente conferita loro dall'articolo 599 CO. Gli accomandanti hanno invece diritto all'indennità nella misura in cui il loro contratto di società non li abilita a influenzare in modo determinante le decisioni del datore di lavoro. P Giurisprudenza DTFA, causa D. del 07.07.2004, C 11/04 B43 Secondo l'articolo 25 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui la cassa di disoccupazione ha avuto conoscenza di una riscossione indebita delle prestazioni, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento delle stesse. Il termine di prescrizione relativo di un anno inizia di regola a decorrere dal momento in cui si può ragionevolmente presumere che la cassa sia

venuta a conoscenza del fatto che giustifica la restituzione. Visto l'effetto di pubblicità del registro di commercio, la cassa, in deroga a questa regola fondamentale, deve tuttavia sapere fin dall'inizio che un collaboratore è membro del consiglio d'amministrazione di una SA o che occupa una posizione dirigente in una Sagl ed è pertanto escluso dal diritto all'indennità. In tali casi, il termine di prescrizione relativo di un anno inizia a decorrere dal momento in cui le indennità sono state versate indebitamente, poiché la posizione dell'interessato quale membro del consiglio d'amministrazione di una SA o la sua funzione dirigente in una Sagl risulta dal registro di commercio. P Giurisprudenza DLA 1996/97 n. 23 p. 131 segg. DTFA, causa B. SA del 17.12.2001, C 103/01 DTFA, causa B. SA del 28.04.1998, C 188/97 DTF 122 V 271 segg. " 2.5. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata è stata assunta dal 1° gennaio 2006 con la funzione di direttore tecnico della _____ (cfr. Doc. 21). Dal contratto di vendita azioni del 30 agosto 2005 risulta poi che l'assicurata ha in quell'occasione acquisito quasi il 22% del capitale della società (azioni per un totale di fr. 32'500.-- su un totale di fr. 150'000.--). L'assicurata non era membro del consiglio di amministrazione della società (cfr. Doc. 11). In uno scritto alla Cassa RI 1 ha sottolineato di non avere fatto parte degli organi direttivi e di non essere stata membro del consiglio di amministrazione e, nella sua qualità di azionista, di avere semplicemente il diritto di partecipare all'assemblea generale (cfr. Doc. 2). Questi concetti sono stati ribaditi in sede di opposizione nella quale l'assicurata ha rilevato: " (...) - possedere il 21% di un pacchetto azionario non significa poter "influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro"; - considerato il vostro calcolo mi permetto precisare che il pacchetto azionario della _____ era detenuto da 5 soci, 4 soci detenevano a testa il 21% ed il quinto socio deteneva il 16%, quindi il mio 21% non rappresentava una parte importante come si potrebbe pensare nel caso di una SA detenuta da tanti azionisti che posseggono poche azioni; - personalmente non ho mai potuto influenzare nessuna decisione, se lo avessi potuto fare probabilmente la _____ sarebbe ancora attiva." (Doc. 2) Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non avere sufficienti elementi, per potersi determinare con la necessaria tranquillità sul diritto o meno della ricorrente all'indennità per insolvenza. Infatti, se da una parte, la funzione svolta dall'assicurata all'interno dell'azienda (direttore tecnico) combinata con il pacchetto di azioni di cui dispone (pari a quasi il 22% e quindi a più di 1/5) e, dunque non irrilevante, sembrerebbe avallare la conclusione alla quale è giunta l'amministrazione, d'altra parte, il fatto che la ricorrente non sia membro del consiglio di amministrazione (ritenuto che secondo la giurisprudenza federale il solo fatto di essere un direttore tecnico non esclude il diritto alle prestazioni, cfr. consid. 2.4) e soprattutto il fatto che la quota di azioni da lei detenuta non era tale da permetterle di fare prendere alla società le decisioni che lei desiderava, potrebbe fare concludere che in realtà RI 1 non era in condizione di influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (questa questione è stata lasciata irrisolta dal TCA, in un caso nel quale, secondo l'amministrazione, un assicurato deteneva il 25% delle azioni di una società cfr. STCA 38.2007.36 del 9 agosto 2007). Secondo questo Tribunale si giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione impugnata (sull'importanza della procedura di opposizione cfr. STFA I 3/05 del 17 giugno 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005; STFA C 119/05 del 15 settembre 2005) e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché senta personalmente l'assicurata e l'ex presidente del consiglio di amministrazione della società al fine di chiarire quale era il ruolo effettivo della ricorrente all'interno della ditta. La Cassa in tale occasione verificherà pure con la SECO se la direttiva relativa al capitale azionario minimo del 20% alla quale ha fatto

riferimento il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni (cfr. consid. 2.7) è ancora valida oppure no.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.